



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

Ufficio tirocini formativi

Coordinatore dr. Pompeo Carriere

tribunale.taranto@giustizia.it - pompeo.carriere@giustizia.it

Documento informativo sui tirocini formativi

Revisione: 1.2 – Aggiornato al 19.04.2023

Indice

1. TIPOLOGIE	2
2. TIROCINIO PER STUDENTI UNIVERSITARI	2
2.1. OBIETTIVI E RISULTATI.....	2
2.2. REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCESSO	3
2.2. PROGETTO FORMATIVO E COMPITI DEL TIROCINANTE	4
2.3. DURATA DEL TIROCINIO.....	4
2.4. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL TIROCINANTE.....	5
2.5. CONCLUSIONE DEL TIROCINIO E VALIDAZIONE DEI RISULTATI	5
3. TIROCINIO PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA	6
3.1. OBIETTIVI E RISULTATI.....	6
3.2. REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCESSO	8
3.3. ASSEGNAZIONE DEI TIROCINANTI	9
3.4. COMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ	11
3.5. PROGETTO FORMATIVO E COMPITI DEL TIROCINANTE – MANSIONARIO	12
3.6. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE	12
3.7. DOTAZIONI INFORMATICHE	13
3.8. BORSE DI STUDIO	13
3.9. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE	14
3.10. DURATA DEL TIROCINIO – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE	15
3.11. CONCLUSIONE DEL TIROCINIO E VALIDAZIONE DEI RISULTATI	16
4. MAGISTRATO COORDINATORE DEI TIROCINI	16

1. Tipologie

Presso il Tribunale di Taranto è possibile, al momento, svolgere i seguenti tirocini formativi:

- ➔ tirocinio per studenti universitari – art. 18 Legge 24 giugno 1997 n.196 (c.d. legge Treu)
- ➔ tirocinio per laureati in giurisprudenza – art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98

Il presente documento informativo, redatto in conformità alle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura del 29.04.2014 e 24.07.2019, nonché in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della vigente Circolare sulle Tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022, si propone di illustrare, per ciascuna delle due forme di tirocinio, obiettivi e risultati sinora conseguiti, requisiti e modalità per l'accesso, caratteristiche e modalità di svolgimento, compiti ed obblighi dei tirocinanti, procedimento di validazione dell'esito finale.

2. Tirocinio per studenti universitari

Si tratta di una forma di tirocinio prevista dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 (c.d. legge Treu; si veda anche in proposito l'art. 1 comma 34 della legge n. 92 del 28.06.2012, c.d. legge Fornero), in funzione di alternanza fra studio e lavoro e di orientamento al mercato del lavoro.

Essa è ulteriormente regolamentata dal Decreto Interministeriale n. 142 del 25.03.1998.

A Taranto viene svolta in virtù di apposita convenzione fra il Tribunale e il DJSGE (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo dell'Università degli Studi Bari), conclusa in data 22.10.2020 e tuttora vigente.

2.1. Obiettivi e risultati

Tale forma di tirocinio si caratterizza per uno spiccata funzione di orientamento al mercato del lavoro, agevolando le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

A differenza di quanto accade per il tirocinio per i laureati di cui all'art. 73, sopra citato, in questo caso non vi è il divieto di inserire i tirocinanti nelle cancellerie, e ciò è anzi consentito e suggerito, proprio al fine di permettere ai giovani studenti universitari di svolgere un'attività pratica collegata al loro percorso di studi giuridico-economico.

Dal punto di vista del Tribunale, l'apporto dei tirocinanti ha invece l'obiettivo di ausilio alla struttura amministrativa e al personale di cancelleria.

Nei tre anni di attuazione della convenzione, sono stati raggiunti risultati più che soddisfacenti, non esattamente quantificabili in dettaglio in assenza di apposite analisi statistiche, ma certamente percepibili nel

complesso e chiaramente tangibili, nei settori di attività cui in concreto i giovani sono stati addetti (v. *infra*, sub 2.2.), in termini di contenimento e riduzione dell'arretrato, di informatizzazione delle procedure, di accelerazione delle attività seriali.

A titolo esemplificativo, nel corso dell'anno solare 2022 sono state inoltrate, ed approvate dall'ente universitario convenzionato, n. 10 domande di ammissione a tale tipo di tirocinio curriculare.

2.2. Requisiti e modalità per l'accesso

Al tirocinio possono accedere gli iscritti a varie facoltà della sede universitaria di Taranto (a partire da un certo anno del rispettivo corso di studi), indicate nell'**art. 6** dell'apposito **Regolamento Uniba** (così definito nel prosieguo per distinguerlo dal Regolamento di cui al D.M. 142/98), consultabile sul sito web del DJSGE, all'indirizzo <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/orientamento-tutorato/tirocinio-formativo>, anche se, in concreto, nei tre anni di attuazione della convenzione, l'afflusso maggiore si è registrato dalle facoltà di Giurisprudenza (corso di laurea magistrale), nonché dal corso triennale EAA (Economia e Amministrazione delle Aziende) e dal corso quadriennale SIM (Strategia d'Impresa e Management).

Per accedere al tirocinio, gli studenti interessati dovranno scrivere al magistrato coordinatore dei tirocini formativi presso il Tribunale di Taranto, dr. Pompeo Carriere, all'indirizzo di posta istituzionale ordinaria pompeo.carriere@giustizia.it, al fine di concordare un appuntamento in presenza nell'ufficio del magistrato.

La relativa procedura è stata completamente informatizzata mediante inserimento della domanda e dei relativi dati sull'apposita piattaforma "Uniba Portiamo Valore" (<https://portiamovalore.uniba.it/site/index>) che viene curata dal magistrato coordinatore dei tirocini al momento del colloquio in presenza con lo studente interessato, all'atto del quale quest'ultimo dovrà portare con sé un documento d'identità e tessera sanitaria/codice fiscale, entrambi in corso di validità.

In quella sede, il magistrato coordinatore, verificata la sussistenza, in capo all'aspirante, dei requisiti per l'ammissione al tirocinio ed individuato il settore di destinazione del tirocinante presso questo tribunale, provvede ad inoltrare la domanda creando sulla piattaforma "Uniba Portiamo Valore" un apposito "Progetto Formativo" (v. paragrafo seguente).

L'ente universitario, ricevuta la relativa comunicazione automatica da parte del sistema, provvede a protocollare il progetto, che viene restituito a questo tribunale per l'apposizione della firma digitale da parte del Presidente del Tribunale; indi, eseguito tale ultimo adempimento, il progetto viene nuovamente caricato sulla piattaforma dal magistrato coordinatore.

Concluso tale passaggio procedurale, il successivo iter è di competenza dell'ente universitario, occorrendo attendere l'approvazione del Progetto Formativo da parte dell'apposita Commissione (il tempo medio è di circa un mese dall'inoltro informatico della domanda).

Ricevuta comunicazione formale dell'intervenuta approvazione, il magistrato coordinatore contatta lo studente interessato comunicandogli la data di effettivo inizio del tirocinio ed il nominativo del "tutor aziendale" al quale egli dovrà presentarsi.

2.2. Progetto formativo e compiti del tirocinante

Nell'ambito del "Progetto Formativo", all'Università compete l'indicazione di un "tutor" accademico, incaricato di dare eventuali indicazioni sullo svolgimento del tirocinio e di fornire il proprio parere ai fini della validazione dei risultati finali; a carico di questo Tribunale, quale "soggetto ospitante", è invece l'indicazione di un "tutor aziendale", ossia della figura di riferimento per il tirocinante nel corso dell'attività pratica.

Nel progetto formativo vengono inoltre indicati in concreto gli obiettivi e le modalità specifiche del tirocinio nonché il settore di attività cui il tirocinante verrà destinato, nell'ambito delle cancellerie e degli uffici amministrativi del tribunale, in coerenza con la natura eminentemente pratica e di orientamento al lavoro di questa forma di tirocinio, già sopra evidenziata.

Nella prassi, l'apporto dei giovani studenti è stato e viene utilizzato e diversificato a seconda del corso di studi di provenienza: per quelli dell'area economica, si privilegia il collocamento presso uffici del tribunale che abbiano attinenza con tale materia (ad es. Economato o Spese di giustizia), mentre per quelli dell'area giuridica, sovente gli stessi vengono assegnati a supporto di uffici quali la volontaria giurisdizione, per il settore civile, e l'ufficio decreti penali di condanna, per il settore penale, curando le relative attività pratiche (ad es. sistemazione e archiviazione di fascicoli, collazione e fotocopiatura atti, etc.) nonché quelle informatiche e di cancelleria, sotto la sorveglianza del personale amministrativo addetto.

2.3. Durata del tirocinio

La durata in ore del tirocinio si articola, ferma restando la durata *massima* di dodici mesi fissata dall'art. 18 lett. d) della legge 24 giugno 1997 n.196 e dall'art. 7 lett. d) del D.M. n. 142 del 25.03.1998, in un arco temporale corrispondente ad una durata *minima* diversificata a seconda del corso di studi, secondo quanto previsto dall'**art. 9 del Regolamento Uniba**: quanto alle forme più diffuse, è prevista una durata *minima* di 75 ore per gli studenti del Corso di studio in Giurisprudenza magistrale e di 100 ore per gli studenti delle facoltà economiche (EAA e SIM).

Il periodo complessivo entro il quale è possibile svolgere il monte ore sopra indicato è invece fissato in sei mesi, ma esclusivamente per ragioni connesse alla copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro; in concreto è ben possibile – ed anzi solitamente ciò accade perché più in linea con le esigenze degli studenti – esaurire le ore assegnate in un periodo sensibilmente più contenuto (ciò dipendendo dalla frequenza delle giornate di presenza in ufficio da parte del tirocinante, per come concordate col tutor aziendale).

2.4. Diritti ed obblighi del tirocinante

Il tirocinio in questione non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto non è prevista forma alcuna di retribuzione.

Tuttavia, come accennato, ai tirocinanti è assicurata la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro e quella per la responsabilità civile verso terzi.

Il tirocinante ha l'obbligo di firmare giornalmente un foglio di presenza, il cui modulo è anch'esso reperibile sul sito web del DJGSE, all'indirizzo già indicato.

Egli deve altresì osservare tutti gli obblighi di cui all'art. 10 del Regolamento, ed in particolare:

- a) effettuare le attività previste nel progetto formativo presso la sede assegnata;
- b) rispettare le leggi e i regolamenti vigenti ed ogni altra disposizione in vigore presso il soggetto ospitante, con particolare riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la segretezza su qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza, anche indirettamente, durante l'attività di tirocinio;
- d) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor accademico.

2.5. Conclusione del tirocinio e validazione dei risultati

Al termine del tirocinio, come previsto dall'**art. 10 del Regolamento Uniba**, il tirocinante ha l'obbligo di predisporre una relazione in cui deve descrivere le attività svolte e gli strumenti utilizzati durante il tirocinio e dare analiticamente conto del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato nel progetto formativo e di orientamento, motivando adeguatamente l'eventuale mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi medesimi; tale relazione deve essere corredata del parere del tutor accademico.

Analoga, ma autonoma, relazione viene predisposta e firmata anche dal tutor aziendale presso questo tribunale.

Al Tribunale spetta inoltre compilare il "Questionario di valutazione finale" (utilizzando il modello scaricabile dal sito web dell'Uniba già indicato), in cui attestare la durata effettiva del tirocinio, precisando i giorni e le ore di svolgimento delle attività ad esso inerenti, desunte dal registro di frequenza, e in cui esprimere le valutazioni ivi previste, rispondendo alle domande circa le competenze maturate dal tirocinante nel corso dello *stage*.

I suddetti documenti, in originale, vengono rilasciati al tirocinante il quale provvede a consegnarli all'Università, unitamente ai fogli di presenza.

In caso di esito positivo dello *stage*, al tirocinante vengono riconosciuti i crediti formativi in misura differenziata a seconda del corso di studi, secondo quanto indicato in dettaglio nell'**art. 9** del **Regolamento Uniba**.

3. Tirocinio per laureati in giurisprudenza

Si tratta della ben nota e ormai molto diffusa, nei vari tribunali, forma di tirocinio prevista dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98.

Presso il Tribunale di Taranto, allo stato, non sono invece in essere altre forme di tirocinio "non curriculare", ad es. quelle di cui all'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011 n. 111, e quelle di cui all'art. 44 della legge 247/2012 e di cui al D.M. 17.03.2016 n. 58, non essendo in essere apposite convenzioni con la locale sede universitaria e col locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, né con SSPL (Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali).

3.1. Obiettivi e risultati

Il tirocinio di cui all'art. 73 del citato d.l. 69/2013, rivolto a studenti già laureati in giurisprudenza e che abbiano particolari requisiti, si caratterizza per una durata temporale particolarmente ampia (18 mesi), per l'importanza dell'attività formativa di tipo strettamente giuridico accanto a quella di ordine pratico (essendo infatti espressamente vietato l'inserimento di tali tirocinanti in articolazioni amministrative di cancelleria), per l'ampiezza delle qualificate mansioni ordinariamente attribuite ai tirocinanti, e per la possibilità di inoltrare domanda diretta senza essere iscritti alla pratica forense (o ad un corso di perfezionamento post-laurea o ad una SSPL), oltre che per la previsione di poter accedere, in presenza di determinati requisiti, alla fruizione di borse di studio.

Ai sensi del comma 11-bis dell'art. 73 [sul punto non modificato dalla dall'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, di cui appresso] l'esito positivo dello *stage* costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario e, sotto tale profilo, prima delle modifiche di cui sopra da ultimo intervenute, sostituiva la frequenza biennale delle SSPL (Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (che era un requisito necessario per l'accesso al concorso predetto); il D.L. 144/22 testè citato ha invece in sostanza ripristinato la possibilità di accesso diretto al concorso per magistrato ordinario da parte dei neolaureati, abrogando la necessità della previa frequenza biennale delle SSPL e, conseguentemente, ha reso superflua la previsione, pur rimasta formalmente immutata, di cui al primo periodo del comma 11-bis dell'art. 73.

Ciò nonostante, lo svolgimento del tirocinio in questione presso gli uffici giudiziari resta in concreto di estrema utilità per i neolaureati intenzionati a sostenere il concorso per la nomina a magistrato ordinario, che, com'è noto, è di notevole difficoltà e richiede comunque un'approfondita preparazione post laurea; detto tirocinio consente infatti di affinare la preparazione giuridica e la capacità di scrittura del laureato, ponendo a confronto il suo bagaglio teorico con l'esperienza quotidiana della prassi giudiziaria e beneficiando in tal senso degli insegnamenti del magistrato affidatario.

Va considerato, inoltre, che, ai sensi dei commi 15 e 16 dello stesso art. 73, lo svolgimento con esito positivo del tirocinio in questione costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale, a giudice di pace e a vice procuratore onorario; in base al comma 13, sostituisce invece, per la durata di un anno, la pratica forense e notarile, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio; ai sensi del comma 14, costituisce titolo di preferenza nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia (ad es. per le assunzioni nell'ambito del personale amministrativo dei tribunali ordinari), dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato, nonché da altre amministrazioni dello Stato.

Se dunque dal punto di vista dei tirocinanti tale tipo di *stage* ha una specifica impostazione formativa finalizzata a consentire al tirocinante l'acquisizione di competenze spendibili nelle professioni legali o per l'accesso in magistratura o per l'accesso ad altri concorsi quali quelli sopra citati, dal punto di vista dell'ufficio gli obiettivi sono sinteticamente riassumibili: nel miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria, attraverso la sperimentazione di un modello di "ufficio del giudice" che vede i tirocinanti impegnati in attività di supporto al magistrato; nel miglioramento delle competenze organizzative e formative da parte dei magistrati affidatari; nel miglioramento delle attività di raccolta dei dati statistici e di tenuta dei registri informatici; nell'implementazione di un'attività di raccolta e diffusione degli orientamenti di giurisprudenza e delle prassi locali.

In ragione di ciò, questa forma di tirocinio è quella di più frequente applicazione pratica in molti tribunali italiani, ed anche a Taranto si è registrato costantemente un buon numero di domande accolte (pur se in leggero calo nel corso degli ultimi anni), con un'apprezzabile media annuale di tirocinanti in presenza contemporanea nel corso dell'anno.

In virtù di vari provvedimenti emessi dalla Presidenza del Tribunale, a Taranto è stato istituito l' "Ufficio per il Processo" (UPP), previsto dall'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e vi sono stati assegnati anche i tirocinanti, in funzione di supporto all'attività dei magistrati e del personale amministrativo.

I risultati ottenuti possono dirsi ampiamente positivi, pur se non esattamente quantificabili in dettaglio in assenza di apposite analisi statistiche comparative, ma certamente percepibili nel complesso e chiaramente tangibili, nei settori di attività cui in concreto i giovani sono stati addetti, in termini di contenimento e riduzione dell'arretrato (specie nel settore civile), di informatizzazione delle procedure, di accelerazione delle attività seriali, di aumento della produttività media dei magistrati.

3.2. Requisiti e modalità per l'accesso

Sono ammessi al tirocinio i laureati in giurisprudenza in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- avere ottenuto una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- non aver compiuto i 30 anni di età.

Come chiarito dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 06.02.2019, i requisiti della media degli esami e del punteggio di laurea sono alternativi fra loro e non cumulativi.

Fermo restando dunque il limite di età (non è possibile avanzare domanda se si ha più di 30 anni), non è necessario essere in possesso di entrambi gli altri requisiti, bastando il possesso anche di uno solo di essi.

Il requisito dell'età inferiore a 30 anni verrà valutato con riferimento alla data di presentazione della domanda.

La risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24.07.2019 ha inoltre chiarito che, con riferimento al calcolo della media degli esami universitari, poiché alcune Università prevedono esami distinti per la stessa materia (es. per Diritto privato: Diritto privato 1 e Diritto privato 2), talvolta anche con crediti (CFU) diversi, in tal caso deve essere calcolata la media ponderata e non la media generale.

Es. Diritto penale 1 (6 crediti) 30; diritto penale 2: (4 crediti) 20

Media ponderata $[(30 \times 6) + (20 \times 4)] / 10 = 26$

Media generale $(30 + 20) / 2 = 25$

Le modalità di presentazione della domanda, nel dettaglio, sono reperibili sul sito web del tribunale, alla voce "Tirocinio formativo" (https://tribunale-taranto.giustizia.it/it/tirocinio_formativo_il_prof.page).

La domanda ufficiale va inoltrata per via informatica, sull'apposita piattaforma nazionale <https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>, accedendo esclusivamente con SPID o altra identità digitale.

Si precisa che, in fase di compilazione ed inoltro della domanda, nell'apposita sezione denominata "Curriculum vitae", gli aspiranti **non** dovranno caricare un proprio qualunque *curriculum vitae*, bensì il modulo editabile in pdf denominato "SCHEDA per ammissione al tirocinio ex art. 73 d.l. 69-2013 – EDITABILE", reperibile anch'esso sul sito web del tribunale all'indirizzo indicato; detto modulo andrà compilato al computer per consentirne una maggiore leggibilità, indi stampato, sottoscritto dall'interessato e poi scansionato (consigliata risoluzione massima di 200/300 dpi, in formato bianco e nero).

Tale modulo dovrà essere corredato da fotocopia (leggibile) del documento di identità dell'interessato e, mediante l'apposizione della sottoscrizione nella parte finale, potrà valere anche quale autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti; in tal caso tuttavia il Tribunale potrà riservarsi di procedere alle opportune verifiche, ad esempio tramite richiesta di informazioni all'Università di provenienza.

Come previsto espressamente dal comma 2 dell'art. 73, quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine:

- 1) alla media degli esami indicati;
- 2) al punteggio di laurea;
- 3) alla minore età anagrafica.

A parità di tali requisiti, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Presso il Tribunale di Taranto, anche in ragione degli aspetti logistici e delle attuali dotazioni informatiche, in virtù di Decreto n. 51 del 03.10.2014 della Presidenza del Tribunale, il numero massimo di tirocinanti che possono svolgere contemporaneamente lo stage formativo è di **30 unità**.

Tale numero può essere elevato sino ad un massimo di **45 unità**, tenendo conto dei tirocinanti in ingresso e addetti a sostituire altri tirocinanti nel semestre precedente la scadenza dello stage di questi ultimi (v. paragrafo successivo).

Ove il numero delle domande suscettibili di accoglimento superi i suddetti limiti massimi, verrà formata una graduatoria in base ai criteri di priorità sopra elencati.

A parità di tutti i parametri, verrà data prevalenza al criterio cronologico, secondo la data e l'ora di presentazione delle domande.

Ai tirocinanti in esubero verrà data comunicazione della ammissibilità della loro domanda e della collocazione in lista di attesa, con indicazione ove possibile della presumibile data di chiamata, in base alle progressive scadenze dei tirocini in essere.

Al liberarsi del primo posto disponibile e in base all'ordine della graduatoria, il tirocinante in lista d'attesa verrà convocato presso la segreteria di Presidenza del Tribunale per assumere le funzioni. La mancata presentazione nella data e nell'ora indicate nella convocazione, salva la sussistenza di debite e comprovate cause di giustificazione, costituirà motivo di decadenza della domanda, con conseguente ulteriore scorrimento della graduatoria.

3.3. Assegnazione dei tirocinanti

Nella domanda l'interessato può esprimere una preferenza per il settore di assegnazione, di cui viene tenuto conto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

A tal fine peraltro è opportuno che l'interessato indichi se già svolge la pratica forense e, in tal caso, presso quale studio professionale, specificando altresì di quali materie detto studio si occupi: ciò al fine di consentire all'ufficio di valutare eventuali situazioni di incompatibilità e di decidere di conseguenza in ordine all'assegnazione del tirocinante ad un settore o ad un altro (civile, penale, lavoro), avuto riguardo al disposto del comma 6 dell'art. 73, secondo cui i tirocinanti *"non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio"*, e tenuto conto di quanto esposto nella Risoluzione del CSM del 24.07.2019 (v. capitolo 5.), nella quale, sia pure con riferimento alla stipula di eventuali convenzioni, è stato ribadito l'obbligo *"di prevedere che i tirocinanti che svolgono la pratica forense non possano essere affidati a magistrati dinanzi ai quali componenti dello studio legale cui appartengono gli stessi esercitano stabilmente la professione"*.

Il Presidente del Tribunale, con l'ausilio del Magistrato coordinatore dei tirocini, acquisisce tramite interpello periodico la disponibilità dei magistrati dell'ufficio a svolgere l'attività di affidatari dei tirocinanti ex art. 73, ed assegna i tirocinanti fra questi ultimi, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dall'interessato e con i limiti sopra indicati, nonché con l'ulteriore limite costituito dal fatto che, come previsto dal comma 4 dell'art. 73 e dal capitolo 3. punto c) della citata Risoluzione del CSM del 24.07.2019, ciascun magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi (in tale numero computandosi anche coloro che svolgono tirocinio ad altro titolo, ad es. ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98).

È previsto, in ogni caso, che, nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione, ciascun magistrato possa chiedere l'assegnazione di un altro degli ammessi allo *stage*, al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio, ed il necessario "passaggio di consegne" e di conoscenze fra un tirocinante in uscita e un altro in entrata, attuando così (anche) una formazione "a cascata".

L'art. 73 comma 4 primo periodo – richiamato anche al paragrafo 3 lett. c) della Risoluzione CSM del 24.07.2019 – stabilisce che *"Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio"*.

Pertanto, come regola tendenziale, l'ufficio si adopera affinché a ciascun magistrato che ne ha dato disponibilità - assecondando, nei limiti del possibile, le eventuali preferenze espresse dal candidato nel corpo della domanda – venga assegnato almeno un tirocinante, anche al fine di equilibrare i livelli di produttività dei singoli ruoli.

In caso di insufficienza delle domande, verrà data prevalenza ai magistrati i cui ruoli necessitino di maggiore supporto e ausilio; a tal fine il magistrato coordinatore dei tirocini acquisisce le opportune informazioni dai rispettivi presidenti di sezione.

Resta salva comunque la possibilità per il magistrato coordinatore dei tirocini, quale delegato del capo dell'ufficio, di provvedere diversamente, e quindi di assegnare il tirocinante in maniera difforme rispetto alle

preferenze da questi espresse, per prevalenti e motivate ragioni d'ufficio e/o per assicurare la continuità della formazione.

In caso di domande in esubero, ossia che superino il predetto limite massimo di 30 unità contemporaneamente in servizio, il tirocinante, con i medesimi criteri tendenziali di cui sopra, verrà assegnato ad un magistrato che ha già in affidamento un tirocinante in scadenza entro i successivi sei mesi, fino al limite massimo complessivo di 45 unità (v. sopra, § 3.2.).

Il tirocinio dovrà essere svolto per la sua intera durata presso lo stesso settore di assegnazione e presso il medesimo magistrato affidatario, salvo casi eccezionali oggetto di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale e per seri e giustificati motivi che impongano il trasferimento ad altro settore del medesimo ufficio giudiziario, non ascrivibili a colpa del tirocinante e che non costituiscano motivo per l'interruzione del tirocinio, ai sensi del comma 9 dell'art. 73.

Come chiarito dal CSM con delibera del 05.06.2019, è parimenti possibile, per seri e giustificati motivi, che il tirocinio iniziato in un determinato ufficio giudiziario possa concludersi presso altro ufficio, all'interno dello stesso distretto o anche in altro distretto, purché non risultino domande di ulteriori aspiranti tirocinanti che siano stati pretermessi per fare posto a quello proveniente da altro ufficio e purché lo svolgimento del tirocinio risulti utile sia per il tirocinante sia per l'ufficio.

3.4. Compatibilità con altre attività

Come previsto dal comma 10 dell'art. 73, *"Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione"*.

A tale scopo, quindi, nel già citato modulo editabile in pdf denominato "SCHEDA per ammissione al tirocinio ex art. 73 d.l. 69-2013 – EDITABILE", l'interessato dovrà adeguatamente compilare i campi che concernono la segnalazione dello svolgimento di attività concorrenti e indicare, ove possibile, i giorni e ore della settimana in cui essa si svolge, al fine di consentire all'ufficio di verificare, in sede di decisione circa l'accoglimento della domanda, la compatibilità con lo svolgimento del tirocinio.

Nella già citata Risoluzione del 24.07.2019 il CSM ha infatti ribadito *"l'opportunità che sia garantito un impegno del tirocinante pari ad almeno 15 ore e non superiore a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l'ufficio"*.

In concreto, dunque, il tirocinante potrà essere impegnato presso l'ufficio giudiziario fino ad un massimo di 20 ore suddivise in cinque giorni lavorativi (ossia per 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì), e di ciò l'interessato dovrà tenere conto nella formulazione della domanda.

3.5. Progetto formativo e compiti del tirocinante – Mansionario

Una volta avvenuta l'assegnazione al settore di destinazione e al magistrato affidatario, viene redatto il "progetto formativo", utilizzando l'apposito modulo reperibile nella sezione dei tirocini formativi del Tribunale.

Il progetto formativo delinea in dettaglio le modalità di attuazione del tirocinio, contemperando le esigenze formative del tirocinante con le necessità organizzative dell'ufficio; definisce in modo flessibile e concreto l'impegno di presenza in ufficio nonché gli ulteriori doveri connessi al tirocinio, ed è redatto in accordo con il magistrato coordinatore e con il singolo magistrato affidatario.

Come già ricordato al punto 3.4., deve essere garantito un impegno del tirocinante pari ad almeno 15 ore e non superiore a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l'ufficio.

Per quanto attiene alle specifiche attività da svolgere da parte del tirocinante, il progetto formativo, con le dovute aggiunte e integrazioni del caso concreto ove necessarie, fa comunque riferimento al mansionario ad esso allegato, pubblicato sul sito web del Tribunale di Taranto, distinto per settore di attività (civile e lavoro; penale), e una cui copia deve essere consegnata al tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo.

3.6. Attività didattica e di formazione

Il comma 5 dell'art. 73 prevede che i tirocinanti "*sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura*".

Il successivo comma 5-bis prevede che "*L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali*".

In tale seconda ipotesi, e comunque per qualsivoglia esigenza attinente alla formazione in generale, i tirocinanti si rivolgono al magistrato coordinatore dei tirocini, il quale si interfaccia con i magistrati referenti per la formazione su base distrettuale e con gli organi competenti del locale COA e della SSPL frequentata dall'interessato.

3.7. Dotazioni informatiche

In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 73 (*"Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica"*), per l'esclusivo espletamento delle proprie attività istituzionali, al tirocinante viene assegnato, ove in concreto possibile e compatibilmente con le disponibilità informatiche dell'ufficio, un pc portatile con delle credenziali di accesso individuali, al fine di accedere al Centro Elettronico di Documentazione della Suprema Corte di Cassazione, nonché di utilizzare la rete internet, nell'ambito dei limiti stabiliti dal Ministero della Giustizia.

A tal fine i tirocinanti si rivolgono al magistrato coordinatore dei tirocini, il quale si interfaccia con il competente MAG.RIF. (magistrato di riferimento per l'informatica) e con i tecnici informatici del locale C.I.S.I.A., in modo da assicurare al tirocinante, nel più breve tempo possibile dall'inizio del tirocinio, la disponibilità del pc portatile (ove effettivamente disponibile).

Il dispositivo resta tuttavia in dotazione all'ufficio presso cui si svolge il tirocinio, e viene pertanto concesso ai tirocinanti in assegnazione provvisoria, per l'esclusivo uso nell'ambito delle attività dell'ufficio.

A tal fine, nell'ambito del progetto informativo i tirocinanti vengono informati degli oneri di custodia degli strumenti forniti e dell'obbligo della loro tempestiva restituzione al termine del tirocinio, nonché degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati ed alle notizie acquisiti tramite l'accesso ai sistemi informatici e delle regole di sicurezza informatica.

Il magistrato affidatario provvede ad istruire e guidare il tirocinante nell'uso delle dotazioni ministeriali, degli applicativi informatici (in particolare, della "Consolle" con funzionalità assistente) e nella consultazione delle banche dati giuridiche, al fine dell'espletamento di taluni fra i compiti dei tirocinanti, consistenti, fra l'altro, nella massimazione dei provvedimenti emessi su base locale e/o nella raccolta della giurisprudenza dell'ufficio e anche nella predisposizione di relazioni tematiche in vista delle periodiche riunioni di sezione.

3.8. Borse di studio

Come previsto chiaramente dal comma 8 dell'art. 73, *"Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"*.

A quest'ultimo riguardo, nel progetto formativo viene chiaramente specificato al tirocinante – il quale con la sottoscrizione dello stesso accetta espressamente tali condizioni – che non è prevista, allo stato della normativa, alcuna tutela INAIL, che pertanto egli si assume il rischio personale per eventuali infortuni occorsi durante il tirocinio, esonerando l'amministrazione della Giustizia da ogni responsabilità, e che a tal fine può comunque stipulare a propria tutela una polizza assicurativa con oneri esclusivamente a suo carico.

Nonostante la gratuità dell'attività, il successivo comma 8-bis dell'art. 73 prevede la possibilità, per coloro che ne abbiano i requisiti, di richiedere l'erogazione di una borsa di studio, che tuttavia non risulta garantita a tutti i tirocinanti, essendo subordinata alla capienza dei fondi stanziati anno per anno dal Ministero, e dalla posizione nella graduatoria degli aspiranti, che tiene conto della situazione ISEE ai fini del diritto allo studio.

A tal fine l'interessato che ritiene di avere i relativi requisiti può depositare presso la segreteria di Presidenza del Tribunale la relativa domanda, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Tribunale e seguendo le indicazioni ivi contenute.

3.9. Obblighi del tirocinante

Il tirocinante ha l'obbligo di firmare giornalmente, o comunque in tutti i giorni in cui è prevista la sua presenza in ufficio, un foglio di presenza (specificando l'orario di ingresso e di uscita), custodito presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale ovvero direttamente presso l'ufficio di assegnazione.

Il tirocinante deve inoltre a sua cura annotare le attività svolte in un quaderno, che contiene anche le copie dei provvedimenti alla cui redazione egli ha partecipato, e che viene vistato e sottoscritto mensilmente dal magistrato affidatario.

Il tirocinante deve altresì osservare i seguenti obblighi:

- a)** seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a questi ultimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- b)** rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- c)** rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- d)** rispettare gli orari e i giorni di frequenza concordati con il magistrato affidatario;
- e)** seguire i corsi di formazione centrale e decentrata organizzati durante il periodo di tirocinio;
- f)** astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a causa in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- g)** indicare al magistrato affidatario ogni eventuale situazione di incompatibilità.

Tali obblighi vengono riportati nel progetto formativo, sottoscrivendo il quale il tirocinante si impegna a garantirne la piena osservanza.

3.10. Durata del tirocinio – sospensione e interruzione

La durata del tirocinio è di diciotto mesi.

Il tirocinante fruiscie di un periodo di riposo tendenzialmente in concomitanza con la sospensione feriale dei termini processuali, ossia dall'1 al 31 agosto, salvo diversa disposizione del magistrato affidatario per il caso in cui quest'ultimo svolga il turno feriale o fruiscia delle ferie estive per il solo periodo minimo di 15 giorni.

Le assenze legate a cause diverse devono essere di volta in volta autorizzate dal magistrato affidatario.

Il tirocinio si svolge in modo continuativo e senza interruzioni, diverse da quelle sopra menzionate, per tutta la durata prevista di diciotto mesi.

Come previsto dal comma 9 dell'art. 73, lo *stage* può tuttavia essere interrotto definitivamente in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario e/o del magistrato coordinatore dei tirocini, per sopravvenute ragioni organizzative di tipo oggettivo, non ascrivibili a colpa del tirocinante e che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, ovvero per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Come chiarito dal CSM nella Risoluzione del 24.07.2019 [v. capitolo 7. punto d)], il tirocinio può essere anche temporaneamente sospeso, nonostante tale possibilità non sia espressamente prevista dall'art. 73, per un periodo massimo di sei mesi *"in presenza di comprovate e serie ragioni, anche di carattere personale"*, che la Risoluzione così descrive a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: *"situazioni in cui il tirocinante si trovi impossibilitato a frequentare l'ufficio giudiziario per un periodo relativamente lungo (per gravidanza o motivi di salute) ovvero necessiti di usufruire di un periodo di sospensione per motivi di studio o di lavoro"*.

A tal fine il tirocinante dovrà depositare apposita istanza – corredata se del caso dalla documentazione atta a comprovare le ragioni addotte – , recante il visto/nulla osta del magistrato affidatario e del magistrato coordinatore dei tirocini, i quali potranno anche aggiungere eventuali proprie osservazioni; sull'istanza si pronuncerà il Presidente del Tribunale con decreto motivato.

Il CSM con delibera del 26 luglio 2017 ha affermato che in caso di astensione per maternità durante il tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013, quest'ultimo deve avere luogo per l'intero periodo di diciotto mesi, dovendo la tirocinante recuperare in seguito il periodo di astensione per maternità.

Con altra delibera del 7 novembre 2018 il CSM ha affrontato il tema della sospensione del tirocinio a causa di uno svolgimento all'estero di un dottorato di ricerca affermando che quest'ultima costituisce circostanza "eccezionale" che legittima la sospensione del tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013, fermo restando che, tenuto conto della sospensione, il periodo complessivo di durata del tirocinio deve essere comunque di 18 mesi.

3.11. Conclusione del tirocinio e validazione dei risultati

Al termine del tirocinio, come previsto dal comma 1 dell'art. 73, il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

La relazione deve essere redatta secondo le Linee Guida e con la struttura di cui alla Nota del Ministero della Giustizia n. prot. 74009.U del 18.04.2017.

Essa si compone di due parti:

- la prima, consistente nella relazione redatta dal magistrato affidatario, e contenente la sola indicazione della valutazione "positiva" in ordine ai vari parametri (equilibrio, capacità, laboriosità, dirigenza e impegno), essendovi invece la necessità di motivare espressamente il giudizio solo se esso è "negativo" in merito ad una o più voci; in caso di valutazione negativa anche di uno solo dei parametri da esaminare, ciò dà luogo ad esito negativo dello stage;
- la seconda, a cura del capo dell'ufficio, che può anche delegare tale funzione al magistrato coordinatore dei tirocini, consistente nell'attestazione finale dell'esito positivo o negativo del tirocinio.

4. Magistrato coordinatore dei tirocini

In attuazione delle Risoluzioni del CSM del 29.04.2014 e 24.07.2019 nonché delle previsioni di cui agli artt. 9, 98 e 107 della Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022, con Decreto del Presidente del Tribunale n. 104 del 15.10.2020, è stato designato quale magistrato coordinatore dei tirocini il Presidente della sezione G.I.P./G.U.P., dr. Pompeo Carriere.

Il coordinatore coadiuva il dirigente dell'ufficio:

- a) nella eventuale predisposizione e pubblicazione del bando per i tirocini, ove l'ufficio ritenga di pubblicarlo;
- b) nella predisposizione e aggiornamento del presente documento informativo, relativo a obblighi e impegni inerenti al tirocinio;
- c) nella verifica, attraverso il colloquio con il tirocinante, delle sue preferenze e inclinazioni, al fine di indirizzarlo alle funzioni e/o al settore più confacente.

Svolge inoltre una funzione di raccordo e di riferimento:

- d) relativamente ai rapporti tra tirocinante e magistrato affidatario, anche per la soluzione di eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso del tirocinio;
- e) con la struttura territoriale della Scuola della magistratura, per la predisposizione e realizzazione del programma formativo;
- f) con il MAG.RIF., per la tempestiva rilevazione e segnalazione delle esigenze di dotazioni informatiche.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento informativo, si rimanda alle maggiori informazioni e alla modulistica reperibile sul sito web del tribunale di Taranto, alla voce "Tirocinio formativo" (https://tribunale-taranto.giustizia.it/it/tirocinio_formativo_il_prof.page).

Taranto, 19.04.2023

Il magistrato coordinatore dei tirocini

Dr. Pompeo Carriere



Il Presidente del Tribunale

Dr.ssa Rosa Anna Depalo

